

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota prot n. 19909 del 28.03.2018 dello scrivente Settore con la quale, a seguito di segnalazione corredata della relativa documentazione fotografica, conservate nel fascicolo d'ufficio del Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive - Servizio Tutela Ambientale, è stato richiesto all'ASUR Marche Area Vasta n.5 ed al Comando di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza, di effettuare un sopralluogo presso l'immobile in argomento, al fine di verificare la presenza di materiali in amianto che, ai sensi di legge, richiedano un intervento di bonifica;

PRESO ATTO della nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Asur Area Vasta 5, prot. n. 29612 del 17/04/2018 (contraddistinta al protocollo di questo Comune con n. 23848 di pari data) ad oggetto "Fabbricato sito a San Benedetto del Tronto in via ...omissis... - Materiale contenente amianto - Proposta provvedimento sindacale urgente, a tutela della salute pubblica, di prescrizione misure di sicurezza di cui alla Legge 257/92 e DM 6/91994" dalla quale, in riferimento all'oggetto, a seguito di un sopralluogo effettuato da personale ispettivo di ASUR in data 09.04.2018 presso il fabbricato sito a San Benedetto del Tronto in via ...omissis..., è stato riscontrato, tra le altre cose, che (testualmente):

"La copertura della baracca, di mq.30 circa, presenta lastre di materiale contenente amianto MCA in stato di conservazione tale che può determinare un immediato pericolo per la salute pubblica."

"Si propone a codesta Autorità Sanitaria locale di emanare un provvedimento contingibile ed urgente, a tutela della salute pubblica, nei confronti dei proprietari del fabbricato sito a S. Benedetto del Tronto in via ...omissis..., affinché provvedano ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. Effettuare immediatamente alla notifica del presente atto, le operazioni di bonifica prescritte al punto 2c) del DM 6/09/1994 delle lastre di MCA risultate deteriorate e rotte in alcuni punti, per eliminare il potenziale rilascio di fibre di amianto nell'ambiente; i proprietari dovranno trasmettere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Marche area vasta n. 5 di San Benedetto del Tronto la comunicazione di avvenuta bonifica delle predette lastre rotte incaricando ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese autorizzate a gestire le operazioni di bonifica di beni contenenti amianto;
2. Trasmettere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Marche area vasta n. 5 di San Benedetto del Tronto, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la seguente documentazione:
 - a) "Scheda di autonotifica dei materiali contenenti amianto (MCA) negli edifici" così come prescritto al Punto 2 del DM 6/09/1994, secondo il modello di scheda di cui all'Allegato D del D.D. Sanità n.33 del 30/01/2003 (DGRM n. 2174/2001 e n. 3170/2001);
 - b) Valutazione del rischio e dello stato di conservazione di ciascuna copertura di materiale contenente amianto (Punto 2 del DM 6/09/1994), con relazione tecnica asseverata da un tecnico professionalmente abilitato;
 - c) Atto di nomina del "Responsabile per la gestione del problema Amianto", secondo quanto prescritto dal Punto 4 del DM 6/09/1994 e previsto dal Piano Regionale Amianto – Decr.Dirigente Serv.Sanità n. 33 del 30/01/2003 allegato D paragrafo A), nonché dal punto 1.4 degli Indirizzi Operativi di cui al Decr.Dirigente PF Promozione e Prevenzione della salute nei luoghi di vita e di lavoro n. 28 del 14/11/2017;
 - d) "Programma di Manutenzione e Controllo" PMC redatto ai sensi delle prescrizioni di cui al Punto 4 del DM 6/09/1994.

DATO ATTO che la legge regionale n. 7 del 03/03/1982 prevede all'art. 2, comma 2, che "I responsabili dei servizi, in particolare: a) propongono, nei casi di urgenza, al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo [articolo 3](#) ed eventualmente procedono ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale" ed all'[art. 3](#) che "In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale";

VISTO quanto disposto al punto 2) del D.M. 6.09.1994 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 27.03.1992 n° 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto, in particolare, che: "... se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone, o macchine, le correnti d'aria, possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale";

DATO ATTO che il D.M. 06/09/1994:

- prevede che i metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:

a) Rimozione: eliminazione e conseguente smaltimento dei materiali di amianto, previa presentazione all'A.S.U.R. competente per territorio, da parte della ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano di lavoro di cui all'art. Art. 59-*duodecies*. del D.Lgs. n. 257 del 25/07/2006 e ss.mm.ii.;

b) Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento– (Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999 recante *“Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*);

c) Confinamento: Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

- fornisce le indicazioni per la scelta del metodo di bonifica;

- al punto 4 prevede che *“Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto”* indicando sia le attività di manutenzione e custodia che quelle del programma di controllo, da eseguirsi da parte del proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge;

VISTI

- art. 832 (diritto di proprietà) e 1117 (Parti comuni dell' Edificio) del codice civile;
- la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, n. 5145 del 24 novembre 2009;

VISTI

- la **legge n° 257/92** *“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*;
- **Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994** *“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992 n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*;
- **Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999** recante *“Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*;
- **Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257** recante *“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro”, in particolare l'art. 59-duodecies (Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto)*;
- il D.Lgs. 152/2006 *“Norme in materia ambientale”*, in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
- D.M. 29/07/2004 n. 248;
- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, in particolare gli artt. 256 e 262;
- R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 *“Testo Unico delle leggi sanitarie”*;
- L.r. Marche n. 7 del 03/03/1982 *“norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833”*;
- il decreto del dirigente della posizione di funzione prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro n.28/SPU del 14/11/2017 della Regione Marche;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico degli Enti locali – D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 1998, n. 125;

CONSIDERATA la necessità, alla luce dell'accertamento compiuto e della proposta del competente Dipartimento Asur – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

- nella contingenza dei fatti descritti dagli accertatori, di procedere in tal senso con somma urgenza nei confronti di chi, in base all'ordinamento giuridico, ha la disponibilità dell'esercizio di poteri sulla cosa *uti*

dominus, quindi, nel caso di specie, nei confronti del proprietario del manufatto, senza la dilazione ulteriore dell'avvio del procedimento;

PRESO ATTO che risultano proprietari dell'immobile in esame, distinto al Catasto Fabbricati:

al foglio ...*omissis*...particella ...*omissis*... sub. 2 sub. 3 e sub. 4 , i signori:

...*omissis*...nato a San Benedetto del Tronto il ...*omissis*...ed ivi residente in via ...*omissis*..., proprietà per ...*omissis*...;

...*omissis*...nata a San Benedetto del Tronto il ...*omissis*...ed ivi residente in via ...*omissis*..., proprietà per ...*omissis*...;

...*omissis*...nata a San Benedetto del Tronto il ...*omissis*...ed ivi residente in via ...*omissis*..., proprietà per ...*omissis*...;

...*omissis*...nato a San Benedetto del Tronto il ...*omissis*...ed ivi residente in via ...*omissis*..., proprietà per ...*omissis*...;

...*omissis*...nato a San Benedetto del Tronto il ...*omissis*...ed ivi residente in via ...*omissis*..., proprietà per ...*omissis*...;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, in ragione della stringente necessità di prevenire il pericolo di distacchi e di rilascio di fibre di amianto e quindi possibili contaminazioni (desumibili dalla sopra citata proposta dell'Asur), a tutto danno e il pericolo degli interessi pubblici coinvolti (salute pubblica ed ambiente), e, pertanto, nella contingenza dei fatti descritti, di dover adottare le opportune misure di tutela proposte dall'Asur;

ORDINA

Alle SS.VV.,

...*omissis*...nato a San Benedetto del Tronto il ...*omissis*...ed ivi residente in via ...*omissis*..., proprietà per ...*omissis*...;

...*omissis*...nata a San Benedetto del Tronto il ...*omissis*...ed ivi residente in via ...*omissis*..., proprietà per ...*omissis*...;

...*omissis*...nata a San Benedetto del Tronto il ...*omissis*...ed ivi residente in via ...*omissis*..., proprietà per ...*omissis*...;

...*omissis*...nato a San Benedetto del Tronto il ...*omissis*... ed ivi residente in via ...*omissis*..., proprietà per ...*omissis*...;

...*omissis*... nato a San Benedetto del Tronto il ...*omissis*...ed ivi residente in via ...*omissis*..., proprietà per ...*omissis*...;

in qualità di proprietari dell' immobile sito in questo Comune in via Val Tiberina n.57, contraddistinto al catasto fabbricati al foglio ...*omissis*...particella ...*omissis*... sub. 2 sub. 3 e sub. 4,

di provvedere nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, alla bonifica della copertura della "baracca" in cui è stata accertata la presenza di amianto - secondo la metodologia più idonea tra quelle indicate nel D.M. 06/09/1994 – sita in via ...*omissis*...di questo Comune, distinto al Catasto Fabbricati: foglio ...*omissis*..., part. ...*omissis*..., sub 2-3-4- nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

EFFETTUARE immediatamente alla notifica del presente atto, le operazioni di bonifica prescritte al punto 2c) del DM 6/09/1994 delle lastre di MCA risultate deteriorate e rotte in alcuni punti, per eliminare il potenziale rilascio di fibre di amianto nell'ambiente; i proprietari dovranno trasmettere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Marche area vasta n. 5 di San Benedetto del Tronto la comunicazione di avvenuta bonifica delle predette lastre rotte incaricando ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese autorizzate a gestire le operazioni di bonifica di beni contenenti amianto;

TRASMETTERE al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Marche area vasta n. 5 di San Benedetto del Tronto, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la seguente documentazione:

- a) ***"Scheda di autonotifica dei materiali contenenti amianto (MCA) negli edifici" così come prescritto al Punto 2 del DM 6/09/1994, secondo il modello di scheda di cui all'Allegato D del D.D. Sanità n.33 del 30/01/2003 (DGRM n. 2174/2001 e n. 3170/2001);***
- b) ***Valutazione del rischio e dello stato di conservazione di ciascuna copertura di materiale contenente amianto (Punto 2 del DM 6/09/1994), con relazione tecnica asseverata da un***

tecnico professionalmente abilitato;

- c) **Atto di nomina del “Responsabile per la gestione del problema Amianto”, secondo quanto prescritto dal Punto 4 del DM 6/09/1994 e previsto dal Piano Regionale Amianto – Decr.Dirigente Serv.Sanità n. 33 del 30/01/2003 allegato D paragrafo A), nonché dal punto 1.4 degli Indirizzi Operativi di cui al Decr.Dirigente PF Promozione e Prevenzione della salute nei luoghi di vita e di lavoro n. 28 del 14/11/2017;**
- d) **“Programma di Manutenzione e Controllo” PMC redatto ai sensi delle prescrizioni di cui al Punto 4 del DM 6/09/1994.**

Le idonee operazioni di bonifica (rimozione dei materiali di amianto od incapsulamento o confinamento) e quelle, eventuali, di smaltimento dei materiali rimossi, dovranno essere eseguite avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata all'esecuzione di tutti gli interventi di bonifica dell'amianto di cui al DM 06/09/1994, iscritta nell' apposito albo consultabile sul sito internet www.albogestoririfiuti.it (categoria 10 A), nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal medesimo DM 06/09/1994 e dal Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 33 del 30/01/2003 e nell'osservanza delle prescrizioni, anche tecniche, di legge vigenti e delle ulteriori che potranno essere fissate dalla Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione all'esito del vaglio del piano di lavoro.

Quest'ultimo **dovrà essere trasmesso, unitamente ad una copia di questa ordinanza e preventivamente all'avvio delle operazioni di bonifica, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, mediante invio di un originale all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, P.zza Nardone n° 19-63074 San Benedetto del Tronto e di una copia al Comune di San Benedetto del Tronto - Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale - Viale de Gasperi n° 124 (anche via pec. protocollo@cert-sbt.it o fax n.° 0735.794711).**

Copia della documentazione comprovante il corretto adempimento alle prescrizioni qui imposte e l'avvenuto smaltimento dell'eternit secondo la vigente normativa (formulario identificazione rifiuti , comunicazione di conclusione operazioni previste dal piano di lavoro assentito dall'Asur ad opera della ditta incaricata e abilitata, ecc.) dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, P.zza Nardone n° 19-63074 San Benedetto del Tronto ed al Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive - Servizio Tutela Ambientale (cap. 63074)- Viale De Gasperi n. 124 - anche via pec. protocollo@cert-sbt.it o fax al n. 0735.794711 - al quale dovrà pervenire entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni;

AVVERTE CHE

Nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato:

- **si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dai responsabili delle spese sostenute;**
- **si procederà alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 codice penale.**

COMUNICA CHE

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90 ss.mm.ii., che:

-Questa Amministrazione, **ha avviato il procedimento amministrativo, nei Suoi confronti, per l'esecuzione di quanto indicato in oggetto;**

- Amministrazione competente è il Comune di San Benedetto del Tronto - Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive, in persona del Dirigente Ing.Germano Polidori;

- Responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Servizio Tutela Ambientale del medesimo Settore-;

- **Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 60 dalla ricezione della presente;**

INFORMA

Come da succitata nota Asur Area Vasta 5, prot. n. 29612 del 17/04/2018 che: “..l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle sopra descritte misure di sicurezza, l'art.15, comma 2 della

Legge 27/03/1992, n.257 prevede l'applicazione...della sanzione amministrativa da € 3.615,20 a €18.075,99”.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

COMUNICA INOLTRE CHE

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive, Servizio Tutela Ambientale, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

- presso il medesimo Servizio Tutela Ambientale - responsabile dell'istruttoria del presente procedimento (art. 5, c. 1 della L. n. 241/90), potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge,
In solido tra loro a:

...omissis...nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis... ed ivi residente in via ...omissis..., proprietario per ...omissis...;

...omissis...nata a San Benedetto del Tronto il ...omissis...ed ivi residente in via ...omissis..., proprietà per ...omissis...;

...omissis...nata a San Benedetto del Tronto il ...omissis...ed ivi residente in via ...omissis..., proprietà per ...omissis...;

...omissis...nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis...ed ivi residente in via ...omissis..., proprietà per ...omissis...;

...omissis...nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis...ed ivi residente in via ...omissis...proprietà per ...omissis...;

- trasmessa alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno e comunicata per quanto di rispettiva competenza:

- 1) All'Asur Marche Area Vasta N° 5, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Piazza Nardone n° 19, 63074 San Benedetto del Tronto, a cui è richiesto di trasmettere al Settore Gestione del Territorio ed Attività produttive copia delle eventuali prescrizioni sul piano di lavoro inviato dal destinatario del presente provvedimento (art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
- 2) All' U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Marche Area Vasta N° 5 che viene **espressamente incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza**, avvalendosi, se necessario, della collaborazione del locale Comando di Polizia Municipale;
- 3) Al locale Comando di Polizia Municipale.

**Il Sindaco
Pasqualino Piunti**